

Publicato il 12/07/2019

**N. 09227/2019 REG.PROV.COLL.
N. 06767/2019 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6767 del 2019, proposto da

OFELIA COMUNICAZIONI S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Puliatti, con domicilio eletto presso l'avv. Elvira Riccio in Roma, via Flaminia n. 732;

contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

TELEISCHIA S.R.L.;

TELEMANTOVA S.P.A.;

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare,

- del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, Divisione V- Emittenza radiotelevisiva-

Contributi, n. 24080 del 9 aprile 2019, di approvazione delle graduatorie definitive delle domande ammesse al contributo per l'anno 2017 delle emittenti televisive a carattere commerciale, unitamente alle suddette graduatorie definitive di cui agli allegati A e B, nella parte in cui la ricorrente è stata ammessa alla posizione n. 107 senza riconoscimento della maggiorazione del 10% prevista dall'art. 6 co. 3 secondo cpv. del DPR 146/2017 (all.1);

di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi:

- la relazione istruttoria prot. 22575 del 03 aprile 2019, concernente l'istruttoria sui reclami pervenuti, di contenuto non conosciuto, nonché la risposta al reclamo avanzato dalla ricorrente prot. 6554/2019;
- il Decreto direttoriale del 20 dicembre 2018 di approvazione delle graduatorie provvisorie, unitamente agli elenchi ivi allegati e la relativa relazione istruttoria prot. 79371 del 20 dicembre 2018;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente che possa essere di pregiudizio per la ricorrente, compreso, ove occorra, il provvedimento prot. 33496 del 24.05.2019 di risposta alla richiesta di accesso agli atti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, conformemente ai precedenti di questo TAR (cfr., ad es., ord. n. 11603 del 2018 della sez. III; ord. n. 1276 del 2019 di questa sez. III-ter), appare necessario – in ragione del tenore del ricorso, le cui censure coinvolgono, potenzialmente, la misura dei contributi già riconosciuti per

l'annualità 2017 – di dover ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le imprese che sono in graduatoria, autorizzando la società ricorrente alla notifica per pubblici proclami, mediante indicazione a sua cura, in forma sintetica, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti impugnati;

che tale comunicazione andrà trasmessa dalla ricorrente, nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale, al Ministero dello Sviluppo Economico, il quale dovrà provvedere alla pubblicazione entro il termine di gg. 20 dal ricevimento della predetta comunicazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione terza-ter,

Ordina alla parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione.

Rinvia, per l'ulteriore corso, alla camera di consiglio del 16 ottobre 2019.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Antonino Masaracchia, Consigliere, Estensore

Luca De Gennaro, Consigliere

L'ESTENSORE
Antonino Masaracchia

IL PRESIDENTE
Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO